Legge 24/12/2007, n. 244 (art. 2 comma 46)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2 [Commi 46-49] [Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria]

In vigore dal 1 luglio 2009

46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.185 186 187

184Comma inserito dall'art. 17, comma 32, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

185Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 829, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

186Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardanti le anticipazioni di liquidità di cui al presente comma vedi l'art. 1, commi 638 e 639, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

187La Corte costituzionale, con sentenza 1-9 aprile 2009, n. 107 (Gazz. Uff. 15 aprile 2009, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi da 46 a 49, promosse in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.